

Accordo di Partenariato

finalizzato alla realizzazione in coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere su tale avviso e per la realizzazione da parte della Società della Salute del progetto “Pronto intervento sociale” a valere sull’Avviso 1/2021 PrInS., con gestione delle attività in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione.

L’anno 2023 (duemilaventitre) nel mese di ottobre il giorno 26

TRA

Il Dott. Marco Formato, nato a Torino il 25/03/1969, domiciliato per la carica presso la sede legale, che interviene nella sua qualità di Direttore della Società della Salute della Lunigiana con sede legale in Aulla (MS) Largo Giromini n.2, Codice Fiscale 90009630451 e Partita Iva 01230070458, Società costituita ai sensi dell’art 31 del DLG 18 agosto 2000 n 267 e del Capo III bis – Società della Salute della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n.40 e s.m.i., autorizzato a quanto segue in virtù della statuto e più specificatamente in esecuzione del Decreto del Presidente della Società della Salute della Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 -nel prosieguo indicata Capofila;

E

il Sig. Ciro Picariello, nato a Cairo Montenotte il 23/11/1965 domiciliato per la carica presso la sede legale della Lindbergh Cooperativa Sociale sede in Via XXIV Maggio 351 19125 La Spezia, CF /P.IVA 01138120116 , in quale interviene in qualità di legale rappresentante nel prosieguo indicata Partner;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute della Lunigiana n. 4 del giorno 17/02/2023 è stato approvato un avviso di istruttoria di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla realizzazione in coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere su tale avviso e per la realizzazione da parte della Società della Salute del progetto “Pronto intervento sociale” a valere sull’Avviso 1/2021 PrInS, con gestione delle attività in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione;
- con decreto del Direttore SdS n. 64 del 31/03/2023 immediatamente esecutivo, la Lindbergh Cooperativa Sociale è stata ammessa alla successiva fase di coprogettazione e convocata con PEC al tavolo di coprogettazione;
- il progetto presentato dalla Lindbergh Cooperativa Sociale in sede di partecipazione al suddetto avviso è da considerarsi integralmente richiamato nel presente accordo anche se non formalmente allegato;
- la fase di coprogettazione si è regolarmente svolta in data 7 Aprile 2023, ed in data 13 Aprile 2023 si è provveduto alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato di cui al Rep. Atti n. 1877 del 13/04/2023;

- in data 25/05/2023 e in data 30/08/2023 le parti si sono riunite in tavoli di coprogettazione dei quali sono stati redatti i relativi verbali sottoscritti fra le parti ed il cui contenuto è da considerarsi integralmente richiamato nel presente atto;

Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo di partnerariato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Impegni dei Soggetti firmatari

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto presentato in fase di candidatura e a quanto successivamente definito nei tavoli di coprogettazione, unitamente alla specifica delle figure professionali previste, rispettando le indicazioni e i vincoli derivanti dall'avviso e dalle norme vigenti generali e specifiche.

Art. 2 Soggetto attuatore e compiti

La Società della Salute della Lunigiana con sede legale in Aulla (MS) Largo Giromini n.2, individuata quale soggetto attuatore è responsabile nei confronti del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per l'attuazione del progetto e pertanto ne garantisce gli adempimenti connessi alla gestione del medesimo.

Le risorse, a valere sull'Avviso 1/PrInS sono infatti assegnate alla SdS alla quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle medesime.

Art.3 Nomina referenti

Il partner per la realizzazione progettuale ha individuato già in fase di candidatura quale referente della Coprogettazione la Dott.ssa Isabella Pennè della quale ha già trasmesso i riferimenti e contatti. Ogni comunicazione effettuata alla figura del referente di cui al presente articolo si intende effettuata al soggetto partner.

Il partner si impegna a comunicare tempestivamente alla SdS Lunigiana ogni eventuale variazione del nominativo del proprio referente.

Art.4 Compiti generali del partner

Il partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità, verso il soggetto attuatore/SdS, in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati.

Il partner si impegna a collaborare con la SdS coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al progetto presentato in sede di gara, a quanto successivamente definito nei tavoli di coprogettazione e alle attività oggetto dell'Avviso in particolare a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 4 e 5

Si impegna altresì a rispettare quanto previsto dall'Avviso 1/PrInS, dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali (2021-2023), Allegato 3.7.1 scheda LEPS Pronto Intervento Sociale. e dalla normativa nazionale ed europea vigente nella materia oggetto di coprogettazione.

Si impegna inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del progetto e concorda altresì di favorire l'integrazione tra le diverse rispettive competenze, tra le proprie

figure professionali messe a disposizione del progetto, il Servizio Sociale della SdS Lunigiana ed i soggetti segnalanti (Sindaco, Assessore, Dirigenti e/o altri funzionari delle Amministrazioni Locali della zona distretto di riferimento; Forze dell'Ordine; Pronto Soccorso aziendali delle tre Aziende USL, Centri anti violenza, Soggetti del Terzo Settore con contratti di servizio per la gestione di interventi/prestazioni nell'ambito delle competenze dei servizi sociali a ciò indicati alla Stazione Appaltante, dalla zona distretto Lunigiana).

Il partner, inoltre, dovrà:

- realizzare i compiti operativi affidatigli all'interno del budget di copertura così come dettagliato nel comma seguente;
- rendicontare con note di debito le spese di cui al budget presentato
- conservare copia della documentazione di progetto e garantire il facile accesso al dossier relativo al proprio ente ed alla documentazione contabile originale in caso di controlli del rendiconto;
- produrre le note di debito e la documentazione a sostegno dei giustificativi di spesa così come specificato nel manuale dei beneficiari PON Inclusione e nelle Risposte alle domande frequenti (FAQ) relative all'avviso 1/2021- PrInS;
- Indicare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari un conto dedicato

La SdS si riserva di richiedere per la rendicontazione di tale progetto a valere sull'Avviso 1/2021 PrInS a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la seguente documentazione: emissione della fattura o altro documento contabile equivalente e ogni altro utile documento relativo alle attività effettuate con specifica corredata da eventuale SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività; time sheet delle singole risorse impiegate nell'operazione; time sheet complessiva di tutte le risorse impiegate, relazione individuale e/o complessiva delle attività svolte dalle risorse impiegate.

La Società della Salute si riserva la facoltà di richiedere al soggetto selezionato, in corso di esecuzione progettuale, eventuale documentazione integrativa.

Art.5 Compiti operativi partner

La Lindbergh Cooperativa Sociale dovrà svolgere le attività in conformità al progetto presentato in fase di candidatura e a quanto successivamente definito nei tavoli di coprogettazione a fronte di un importo omnicomprensivo pari ad € 99.500 così suddiviso:

- € 94.500 per l'organizzazione e la realizzazione del Pronto Intervento Sociale e di eventuali servizi aggiuntivi e migliorie e all'Attivazione di operatori a seguito di emergenza in pronta disponibilità;
- € 5.000 costo stimato per le collocazioni in strutture di prima accoglienza per un massimo di tre notti liquidato a fronte di effettiva collocazione di destinatari del servizio PIS, debitamente rendicontate

Le risorse vengono messe a disposizione per la realizzazione dell'intervento secondo il seguente piano economico:

	<u>Azioni:</u>	<u>Importo:</u>
	2 Assistenti Sociali nell'orario dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì (50 ore)	

Organizzazione e realizzazione del PIS, servizi aggiuntivi e migliorie	settimana)	
	Assistenti Sociali per pronta disponibilità feriale orario 18.00-24.00 (30 ore settimana)	
	Assistenti Sociali pronta disponibilità prefestivo e festivo H24	Euro 80.519,35
	Operatore sostegno Centro Donna (15 ore a settimana)	
	Responsabile di Zona (12 ore a settimana)	
	Referente Coordinamento e monitoraggio (27 ore a settimana)	
Attivazione di operatori a seguito di emergenza in pronta disponibilità	Reperibilità	Euro 13.980,65
TOTALE		Euro 94.500,00
Collocazione in strutture di prima accoglienza per un massimo di tre notti	Costo stimato liquidato a seguito di effettiva collocazione di destinatari del servizio PIS	Euro 5.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		99.500,00

Il partner si impegna a rispettare quanto previsto nell'avviso approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute della Lunigiana n. 4 del giorno 17/02/2023, a realizzare le attività come da progetto presentato al suddetto avviso e a quanto successivamente definito nei tavoli di coprogettazione.

Art. 6 Riduzione del finanziamento

I sottoscrittori concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartite eventuali riduzioni percentuali, eventuali non riconoscimenti di spesa e/o eventuali revoche o modifiche del finanziamento per il progetto in premessa:

- Eventuali riduzioni percentuali del finanziamento complessivo, non derivanti da responsabilità e/o inadempienze del partner, saranno ripartite proporzionalmente in quota parte sulle voci di spesa assegnate di cui all'articolo 5 del presente accordo. In tal caso si procederà alla rimodulazione dell'accordo;
- Il partner rimane responsabile per le somme ridotte e/o non riconosciute, ad esso attribuite, per cause derivanti da proprie responsabilità o inadempienze. Nel caso è altresì responsabile di eventuali sanzioni o danni eventualmente provocati al Soggetto attuatore SdS.

Art. 7 Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico scambiate con il partner dovranno essere considerate di carattere riservato. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Il partner avrà cura di applicare le opportune misure ai sensi della normativa sulla privacy per tutelare le informazioni e la documentazione ricevuta.

Art.8 Protezione dei dati personali

Il partner si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali venga in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento del progetto, impegnandosi a rispettare sia le norme del R.G.P.D. che riguardano il Responsabile del trattamento sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) così come revisionato alla luce del D.Lgs. di adeguamento della disciplina comunitaria all'ordinamento nazionale.

Per l'espletamento del progetto il partner potrà trattare ordinariamente dati personali comuni dei cittadini utenti ma anche informazioni "particolari", quali sono ad esempio le informazioni di salute. Resta inteso che il suddetto trattamento è consentito per le sole finalità inerenti il progetto e si esclude quindi il riutilizzo di quelle informazioni per scopi diversi da quelli per i quali esse siano state originariamente raccolte. L'accesso alle informazioni personali di altri soggetti come, ad esempio, i familiari dell'interessato, dovrà essere generalmente negato, salvo rispondere a criteri di stretta indispensabilità, in ottemperanza al principio di "minimizzazione" del trattamento di derivazione comunitaria.

Il trattamento potrà avvenire attraverso documenti cartacei o procedure informatiche, alle quali ultime il partner si impegna a consentire l'accesso ai propri operatori solo attraverso credenziali personali e riservate ed i cui archivi elettronici si avrà cura di tenere protetti e sicuri attraverso l'utilizzo degli idonei strumenti offerti dalla tecnologia, tra i quali i programmi di sicurezza informatica ed i sistemi di back up e di disaster recovery.

In ragione della responsabilità legata alla realizzazione del progetto il partner è tenuto ad osservare i seguenti principi di liceità nel trattamento dei dati:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono

essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento

In particolare i partner si impegnano a:

- designare per iscritto eventuali collaboratori - in tal modo autorizzati a trattare i dati personali inerenti le procedure di affidamento dei servizi e ai relativi contratti stipulati - ed a fornire loro istruzioni operative ed opportuna formazione a garanzia della riservatezza dei dati;
- curare l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza attraverso la messa in atto di concrete azioni organizzative e tecniche tese a preservare la protezione del dato personale trattato, azioni che Il Responsabile del trattamento dovrà essere in grado di comprovare, secondo il principio dell'accountability introdotto dalla normativa europea;
- a perseguire, garantendone parimenti evidenza, la sicurezza nel trattamento di cui all'art. 32 del R.G.P.D., tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi, ma anche facendo ogni ragionevole sforzo per procedervi laddove si valuti innalzato il rischio alle libertà e ai diritti fondamentali ed inviolabili che investono lo specifico trattamento svolto (ed in ambito sanitario questo rischio è particolarmente elevato), attraverso l'introduzione di misure tecniche ed organizzative meglio precisate nei commi da a) a d) del paragrafo 1 dello stesso articolo;
- ad obbligarsi al rispetto del R.G.P.D. e del Codice Privacy, nella veste revisionata di cui al D.Lgs. di transizione succitato, rispondendone direttamente anche nel caso in cui nei confronti di eventuali soggetti "terzi" siano state sub-delegate frazioni dell'incarico assunto, e questi ultimi siano incorsi in inadempienze a loro imputabili;
- a fare le dovute comunicazioni, nei termini di legge, al verificarsi di un evento violativo di ogni data breach di cui siano stati oggetto i dati personali trattati (indicandone natura, interessati, probabili conseguenze e possibili rimedi, nonché gli estremi di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ove ricorra questo obbligo);
- a tenere riservate le informazioni di cui sia venuta in possesso evitandone qualsiasi divulgazione incontrollata, stante il generale divieto di diffusione dell'informazione di salute in assenza di fondamenti giuridici di liceità dello stesso.
- a non utilizzare i dati per finalità estranee al progetto neppure in forme anonimizzate o pseudominimizzate
- a garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del R.G.P.D

Infine, qualora ne ricorrano gli estremi, il Responsabile assume le funzioni e le responsabilità dei cd. "Amministratori di sistema" di cui al provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Per le finalità di cui sopra, la Società della Salute provvederà a designare, con apposito atto, il partner in qualità di incaricato esterno del trattamento dei dati.

Art. 9 Validità

Il presente accordo, nel quale si formalizza quanto concordato fra le parti nei tavoli di coprogettazione, ha il medesimo periodo di validità dell'accordo sottoscritto in data 13 aprile 2023, con decorrenza delle modifiche apportate dalle data dei tavoli di coprogettazione che si sono tenuti in data 25/05/2023 e 30/08/2023.

Art. 10 Modifiche al presente atto

Il presente atto non potrà essere modificato se non con le stesse modalità previste per l'adozione e sottoscrizione iniziale.

Art. 11 Foro competente

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Massa. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Sottoscritto e firmato dalle parti in originale ed in duplice copia

Per la Società della Salute Lunigiana

Il Direttore Dott. Marco Formato

Per La Lindbergh Cooperativa Sociale

Il legale rappresentante Ciro Picariello